

N. 05762/2009 REG.SEN.  
N. 02239/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 2239 del 2009, proposto da:  
Silvana Tassi, rappresentato e difeso dagli avv. Gian Domenico  
Magrone, Oscar Podda, con domicilio eletto presso lo studio del  
primo in Milano, Foro Buonaparte 70;

***contro***

Anas, non costituita in giudizio;  
per l'ottemperanza alla sentenza n° 156/08 del 23.1.2008, notificata  
in data 8.8.2008, non appellata, resa dal Tribunale Amministrativo  
Regionale per la Lombardia - Milano, recante condanna dell'ANAS  
al risarcimento dei danni dalla stessa cagionati da liquidarsi "con i  
criteri e le modalità precisati nella motivazione".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza 23 gennaio 2008 n. 156 questa Sezione, accertata la trasformazione irreversibile di terreni occupati dall'Anas, per opere di viabilità, in forza di dichiarazione di pubblica utilità (decreto 27 settembre 1996 n. 3241 dell'A.N.A.S. rinnovata con decreto 9 ottobre 2000 n. 3432) e decreto prefettizio di occupazione d'urgenza (9 ottobre 1996 n. 11597 rinnovato con atto 7 dicembre 2000 n. 9914), ha accolto i ricorsi proposti dall'attuale ricorrente, proprietaria dei terreni interessati dall'esecuzione dell'opera, e conseguentemente ha condannato l'Anas al pagamento del valore di mercato dell'area, con interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno derivante dall'abusiva occupazione, che si protrae dal 7 dicembre 2005.

2. Con riguardo alla quantificazione del danno, la Sezione ha enunciato, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, i criteri cui l'Anas si sarebbe dovuta attenere nel prosieguo della vertenza, fissando a tal fine i seguenti principi:

a) entro il termine di novanta giorni (dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza), l'Anas e i ricorrenti possono addivenire ad

un accordo, in base al quale la proprietà è trasferita all'Anas e ai ricorrenti è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, da determinarsi in base alle disposizioni sostanziali del testo unico sugli espropri, comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito;

a.1) la somma da liquidare ai ricorrenti dovrà avere riguardo anche agli eventuali vantaggi ricavati dall'A.N.A.S. Sp.A. dagli scavi di materiale dal terreno occupato e ricomprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene;

b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, l'A.N.A.S. S.p.A. – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà o la restituzione dell'area a suo tempo occupata, o l'acquisizione di essa al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 327;

b.1) nel caso – invero piuttosto teorico – di restituzione dell'area, l'A.N.A.S. S.p.A. sarà tenuta, come già detto, a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo, cioè dalla scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione (7 dicembre 2005) fino alla data dell'effettiva restituzione, oltre agli interessi;

b.2) nel caso di acquisizione ex art. 43 del d.P.R. n. 327 cit., l'A.N.A.S. dovrà a risarcire il danno relativo al periodo di utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante, in base alle vigenti disposizioni del predetto Testo Unico, tenendo conto dei

criteri legali (in specie, di quelli di cui allo stesso art. 43, comma 6) ed avendo riguardo in special maniera alla data dalla quale si può configurare l'illecito permanente, nonché alla destinazione urbanistica dell'area per cui è causa; la società dovrà, inoltre, corrispondere gli interessi;

c) nell'importo da liquidare a titolo di risarcimento non può, invece, essere compresa alcuna somma quale ristoro del pregiudizio (indimostrato) per il diminuito valore delle porzioni del fondo non oggetto di occupazione;

d) alle somme da corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno si dovranno applicare i principi stabiliti in materia di rivalutazione monetaria per i debiti di valore (cfr. C.d.S., Sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6064; cfr. pure T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 1° giugno 2007, n. 466).

Qualora l'A.N.A.S. S.p.A. ed i ricorrenti non concludano alcun accordo e la società neppure adotti un atto formale recante l'acquisizione o la restituzione dell'area in questione, decorsi i termini poc'anzi indicati i ricorrenti potranno chiedere al T.A.R. l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali (nomina di un commissario ad acta, consulenza tecnica d'ufficio, ecc.), salva la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio.

3. I ricorrenti hanno quindi notificato all'A.N.A.S. atto di

significazione e messa in mora ex art. 90 R.D. 642/1907 in data 17 giugno 2009 e, in mancanza di risposta da parte dell'A.N.A.S. hanno proposto il presente giudizio di ottemperanza. I ricorrenti chiedono che il TAR, quale giudice dell'ottemperanza, ordini ad Anas s.p.a. di provvedere alla "liquidazione ed erogazione delle somme dovute, da quantificarsi nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito ed in base alle disposizioni del TU sugli espropri il tutto, se ritenuto, anche avvalendosi nei criteri, ed attualizzandola negli importi, della perizia estimativa redatta dall'arch. Cova in data 4 aprile 2002", nominando altresì un commissario ad acta per l'ipotesi che l'Amministrazione non ottemperi entro il termine assegnatole.

4. Il Collegio, rilevato che l'Anas non si è costituito in giudizio, né ha fatto pervenire deduzioni di sorta, osserva quanto segue.

Per quanto riguarda il danno per la perdita della proprietà del bene, l'art. 43 del t.u. dispone testualmente (comma 6): "Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato: a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7; b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo".

Poiché fino al decreto di acquisizione ex art. 43 titolare dell'area deve ritenersi il legittimo proprietario, ancorché privato della disponibilità

della stessa (cfr. Cons. Stato IV 21.5.07 n. 2582, 27.6.07 n. 3752, nonché Ad. plen. 29.4.05 n. 2, nel senso che con l'art. 43 il legislatore ha sconfessato l'istituto dell'occupazione acquisitiva), il valore dell'area va calcolato al momento dell'acquisizione, e sul relativo importo vanno calcolati gli interessi moratori, ai sensi della norma citata, a decorrere dall'inizio dell'occupazione illegittima.

Per tutto il periodo di occupazione illegittima, cioè dal 7 dicembre 2005, va poi corrisposto un risarcimento commisurato ad un dodicesimo del valore venale, anno per anno, con rivalutazione monetaria ed interessi.

A tali voci si aggiunge quella relativa ai vantaggi derivanti dallo scavo di materiale dal terreno occupato, espressamente prevista al punto a.1 della sentenza.

5. La ricorrente ha indicato in € 82,13/mq il valore venale dei terreni occupati.

Ha tuttavia prodotto una perizia estimativa che stabilisce la destinazione urbanistica delle aree ed il valore del terreno alla data del 04.04.2002 e non alla data di acquisizione, sicché il Collegio non è allo stato in grado di valutare l'attendibilità della pretesa, né la necessità o l'utilità di una nuova consulenza.

Ora, pur dando atto che l'Anas ha fatto decorrere inutilmente i termini stabiliti con la sentenza n. 156 del 2008, il Collegio ritiene di assegnare all'Anas un termine ultimativo di 90 giorni, entro il quale dovrà:

- assumere le proprie determinazioni in ordine alla restituzione o all'acquisizione dell'area;
- concordare con i ricorrenti la misura del risarcimento, accettando la proposta che i ricorrenti intendano formulare o formulando controproposte che indichino i valori venale unitari che Anas è disposta a riconoscere, nonché gli importi globali per le evidenziate voci di danno (perdita della proprietà, occupazione illegittima e vantaggi derivanti dagli scavi di materiale dal terreno), distintamente per capitale, interessi e rivalutazione;
- depositare nella Segreteria del Tribunale, entro dieci giorni dal decorso del termine indicato, una relazione dell'attività svolta.

6. Ove l'Anas non adempia a quanto sopra nel termine indicato (prorogabile, su richiesta delle parti, in relazione all'andamento delle trattative), viene affinché provveda in via sostitutiva, ponendo in essere ogni attività ed emanando, entro il successivo termine di 60 giorni gli atti necessari all'adempimento degli obblighi scaturenti dal giudicato, fino alla piena soddisfazione dei diritti della ricorrente.

In caso di mancato accordo sui valori unitari da assumere a base del computo, il Collegio si riserva di valutare, previo esame della documentazione probatoria che i ricorrenti vorranno esibire, la congruità della pretesa risarcitoria avvalendosi, se del caso, dell'Agenzia del territorio o di altro consulente tecnico all'uopo nominato.

Le spese per il commissario *ad acta* e gli altri ausiliari saranno

anticipate dall'Anas, su cui graverà in tutto o in parte il carico definitivo secondo la condotta processuale e l'esito del giudizio.

Il Collegio si riserva di trasmettere gli atti del processo alla Corte dei conti, per la verifica di eventuali profili di responsabilità per danno erariale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia:

- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'Anas inottemperante agli obblighi posti a suo carico dalla sentenza 23 gennaio 2008 n. 156 di questa Sezione;
- assegna all'Anas il termine ultimativo di novanta (90) giorni dalla notificazione della presente sentenza per gli adempimenti di cui al punto 5. della motivazione;
- nomina, sin d'ora, nel caso di ulteriore inadempimento dell'Anas, quale commissario *ad acta* un funzionario designato dal Prefetto di Milano, assegnandogli un termine di 60 giorni;
- rinvia la trattazione della causa alla camera di consiglio del 23 giugno 2010.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario



Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO